



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV *Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese*

Risoluzione n. 374554 del 29 novembre 2016

Oggetto: Vendita di vino sfuso attraverso distributori automatici

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/015965 del 18-10-2016, con la quale l'Amministrazione in parola, con riferimento ad alcuni quesiti posti da un Comune, ossia quali debbano essere le consuetudini commerciali per la chiusura dei recipienti contenenti bevande alcoliche e se sia possibile vendere bevande alcoliche sfuse a mezzo di distributore automatico in recipienti portati dal cliente, fa presente quanto di seguito si riporta.

“Al riguardo, si premette che ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 59/2010 la vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare al SUAP del Comune competente per territorio. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all’art. 86 TULPS, in virtù dell’art. 152 del Regolamento di esecuzione del TULPS, a termini del quale, per le attività ricomprese tra quelle elencate dall’art. 86 citato, “Disciplinate da altre disposizioni di legge, statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86 (in tale senso sono state diramate direttive dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico e da questo Dipartimento).

Tanto premesso, la Corte di Cassazione (Sez. 1, sentenza 19.5.2006, n. 11845) ha precisato che nelle ipotesi contemplate dalla legge n. 287 del 1991, che disciplina l’insediamento e l’attività dei pubblici esercizi ed è applicabile anche alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività per espressa previsione dell’art. 1, comma 2, la vendita attraverso apparecchiature automatiche costituisce solo una modalità di consegna del prodotto per il consumo in loco diversa da quella della consegna al banco e, pertanto, essa rientra nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Si applicano, pertanto, tutte le limitazioni previste dalla legge in tema di somministrazione di alcolici, compresa quella di cui all’art. 689, comma 1-bis del codice penale, nel testo introdotto dall’art. 7, comma 3-ter, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, per cui la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 o a persone che appaiono affette da malattie di mente o in manifeste condizioni di deficienza psichica è punita anche laddove la relativa condotta è posta in essere attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Tale ultima previsione esclude la presenza di un divieto assoluto di installazione di apparecchi di distribuzione in un locale non presidiato dal titolare o da un suo rappresentante.



L'ordinamento, dunque, da un lato impone il divieto cui si è fatto cenno e dall'altro fa obbligo all'esercente di accertare la maggiore età dell'acquirente, salvo che non sia manifesta, mediante la esibizione di un documento di identità o attraverso la sua verifica elettronica, e ciò quale che sia la modalità con cui la vendita degli alcolici viene eseguita.

Conseguentemente deve considerarsi non consentita dalla legge l'eventuale installazione di tali distributori se privi del sistema di lettura ottica dei documenti di cui alla legge, se non all'interno di un esercizio pubblico presidiato da personale responsabile.

Con l'occasione, si precisa che questo Dipartimento, confortato da un parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e da un analogo avviso del Ministero dello Sviluppo Economico, si è più volte pronunciato nel senso che la vendita di alcolici (indifferentemente se per il consumo sul posto o per asporto) è punita ai sensi dell'art. 689 c.p. se eseguita nei confronti di minori di 16 anni, mentre è sanzionata ai sensi del nuovo art. 14-ter della legge 30.3.2001, n. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni.

Può solo ulteriormente precisarsi che tale ultima previsione sanzionatoria pare applicabile, in via generale, anche alle ipotesi di vendita ai minori di anni 16, se ritenute non rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 689 c.p., ad esempio la vendita negli esercizi commerciali”.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio